



**Prof. Dr. Roberto Belotti**  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S. Cuore

**Dr. Simone Quarantini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Monica Pedercini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr. Paolo Garbellini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Francesca Garbellini**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Manuela Salamone**  
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

## Circolare flash n. 10

### Oggetto: Definite le disposizioni attuative delle polizze rischi catastrofali

#### 1. Premessa

L'art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, ha previsto l'obbligo per le **imprese** (ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.) di stipulare entro il 31.12.2024 **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni (come già indicato nella nostra precedente circolare flash n. 1 del 2025).

Con l'art. 13, comma 1, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", il Legislatore ha **prorogato al 31.3.2025** tale obbligo. In sede di conversione del citato Decreto il comma 1-quater dell'art. 19 ha differito tale obbligo al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Del **mancato rispetto** dell'obbligo assicurativo si deve tener conto "*nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali***".

Recentemente con il Decreto n. 18/2025 (pubblicato sulla G.U. 27.2.2025, n. 48) il MEF ha disciplinato le modalità attuative / operative degli **schemi di assicurazione dei rischi catastrofali**.



## 2. Definizioni

<b>Oggetto della copertura assicurativa</b>	Danni alle immobilizzazioni, <b>direttamente cagionati dagli eventi calamitosi / catastrofici</b> (sisma / alluvione / frana / inondazione / esondazione).
<b>Premio assicurativo</b>	Importo che il contraente, anche mediante l'adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come <b>corrispettivo del contratto di assicurazione</b> .
<b>Franchigia</b>	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto / percentuale sulla somma assicurata e <b>dedotto dall'indennizzo</b> in caso di sinistro.
<b>Scoperto</b>	Importo convenuto in polizza come <b>limite minimo</b> in termini assoluti / percentuale di danno indennizzabile, che rimane <b>a carico dell'assicurato</b> .
<b>Massimale / limite di indennizzo</b>	<b>Importo massimo corrisposto per sinistro</b> che esaurisce gli obblighi da parte dell'assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che <b>può essere pari / minore alla somma assicurata</b> .
<b>Indennizzo</b>	Importo <b>pagato all'assicurato</b> dall'assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
<b>Valore di ricostruzione</b>	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali / tipologia / caratteristiche costruttive / dimensioni e funzionalità.
<b>Costo di rimpiazzo</b>	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
<b>Costo di ripristino</b>	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
<b>Grandi imprese</b>	Imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"><li>• fatturato <b>superiore a € 150 milioni</b>;</li><li>• numero di <b>dipendenti pari o superiore a 500</b>.</li></ul>
<b>Somma assicurata</b>	Importo che rappresenta il massimo esborso dell'assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
<b>Copertura assicurativa a a primo rischio assoluto</b>	Impegno dell'assicurazione, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907, C.c.

## 3. Soggetti interessati (assicurati)

L'obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

- **sede legale in Italia**;
- sede legale all'estero con **stabile organizzazione in Italia**;

**tenute all'iscrizione nel Registro Imprese.**

L'obbligo in esame **non riguarda gli imprenditori agricoli** ex art. 2135, C.c., considerato che per questi è applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle



produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex art. 1, commi 515 e seg., Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

#### 4. Oggetto della copertura assicurativa

La copertura assicurativa interessa i beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali.

Come previsto dall'art. 1 del Decreto in esame, l'obbligo assicurativo riguarda le **immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa**. Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing / locazione / comodato).

<b>Terreni</b>	Fondi / loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
<b>Fabbricato</b>	Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
<b>Impianti e macchinari</b>	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.
<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.

Sono **esclusi** dall'obbligo assicurativo gli immobili gravati da:

- **abuso edilizio** / costruiti in **carezza delle autorizzazioni**;
- **abuso sorto successivamente** alla data di costruzione.

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, **non sono oggetto** della copertura assicurativa gli "**altri beni**" di cui al n. 4 del citato art. 2424 (ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. "magazzino") classificate nell'Attivo circolante.

Per tali beni l'impresa può comunque valutare / concordare l'estensione della polizza assicurativa (con corrispondente aumento del premio).

#### 5. Eventi calamitosi / catastrofali

L'obbligo assicurativo si riferisce a **sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni**.



<b>Alluvione / inondazione / esondazione</b>	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali / artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei Provvedimenti assunti dall'Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento / distacco rapido di roccia, detrito / terra lungo un versante / intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerati:

- **singolo evento**, le **prosecuzioni** dei predetti fenomeni (alluvione / inondazione / esondazione / frana) **entro le 72 ore dalla prima manifestazione**;
- **stesso episodio / singolo sinistro**, i danni causati dalle **scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento** che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

#### 6. Caratteristiche della polizza assicurativa

Ai fini dell'obbligo assicurativo la polizza prevede:

- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Come previsto dal Decreto in esame, l'entità del danno indennizzabile a carico dell'assicurato è così individuato.

<b>Fascia</b>	<b>% danno indennizzabile in capo all'assicurato</b>
<b>Fino a € 30 milioni</b> di somma assicurata (*)	La polizza assicurativa può prevedere, uno <b>scoperto</b> a carico dell'assicurato, <b>non superiore al 15%</b> del danno indennizzabile.
<b>Superiore a € 30 milioni</b> di somma assicurata (*) / <b>Grandi imprese</b>	La percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato è <b>rimessa alla negoziazione</b> delle parti.

(\*) Con riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate;

- l'applicazione di **premi proporzionali al rischio**. A tal fine, il Decreto in esame precisa che vanno considerati i seguenti aspetti:
  - **ubicazione del rischio sul territorio** e **vulnerabilità dei beni assicurati**, sulla base delle serie storiche disponibili / mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili / letteratura scientifica in materia, e adottando, se applicabili, modelli predittivi che tengono in considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
  - **misure adottate dall'impresa**, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, **per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni** da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del



rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'assicurazione.

La polizza assicurativa **non copre i danni**:

- quale **conseguenza diretta del comportamento dell'uomo / danni a terzi** provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- quale conseguenza diretta / indiretta di atti di conflitti armati / terrorismo / sabotaggio / tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche / derivanti da inquinamento o contaminazione.

### MASSIMALI / LIMITI DI INDENNIZZO

Come previsto dal Decreto in esame, la polizza assicurativa può prevedere l'applicazione dei seguenti **massimali / limiti di indennizzo**.

Fascia	Massimali / limite indennizzo
<b>Fino a € 1 milione</b> di somma assicurata	<b>Limite di indennizzo pari alla somma assicurata.</b>  I contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
<b>Da € 1 milione a € 30 milioni</b> di somma assicurata	<b>Limite di indennizzo non inferiore al 70%</b> della somma assicurata.
<b>Superiore a € 30 milioni</b> di somma assicurata / <b>Grandi imprese</b>	Massimali / limiti di indennizzo rimessi alla <b>negoziatura delle parti</b> .

Per i **terreni** la copertura è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del massimale / limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

### 6. Decorrenza del nuovo obbligo assicurativo

L'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto in esame è fissata dal 14.3.2025. Nell'ambito delle disposizioni transitorie l'art. 11 prevede che:

- i **testi di polizza** vanno **aggiornati** alle predette novità **entro il 29.3.2025** (30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.);
- per le **polizze già in essere**, l'adeguamento decorre dal **primo rinnovo / quietanzamento utile** delle stesse.

Nel caso in cui entro il 31.3.2025 (31.12.2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura) si verifichi uno degli eventi calamitosi / catastrofali, le assicurazioni devono verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

### 7. Conseguenze in caso di mancata stipula della polizza assicurativa

Come sopra accennato, in base al comma 102 del citato art. 1, l'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe **precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche** comprese quelle



**STUDIO BELOTTI ASSOCIATI**  
**CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA**

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463  
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



previste in occasione del manifestarsi dell'evento calamitoso / catastrofe.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 06.03.2025

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)

